



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Mobilità: il limite dei quattro anni di permanenza in sede



Alcuni Agenti di Polizia variamente in servizio da più di tre anni ci scrivono chiedendo se sia possibile individuare un iter che consenta loro di partecipare alle prossime procedure di mobilità, dalle quali, com'è ben noto, sono esclusi in virtù di quanto previsto dall'art. 55 del

D.P.R. 335/82, che prevede l'inserimento nelle graduatorie di mobilità solo di coloro che abbiano prestato servizio nella stessa sede per quattro anni, ridotti a due se si tratta di sede disagiata. Ricordiamo che trattasi di limitazione dalla quale si prescinde qualora il dipendente sia stato destinatario di un trasferimento d'autorità, disposto per l'esclusivo soddisfacimento delle specifiche esigenze di servizio. In tale caso, infatti, ai fini del computo del periodo minimo di permanenza in sede previsto per l'inserimento in graduatoria, il periodo trascorso nella nuova sede si somma con quello prestato nelle precedenti sedi.

La richiesta di questi colleghi è motivata dal fatto che non raggiungendo, solo per alcuni mesi l'anzianità prevista, ritengono che una parte delle sedi alle quali aspirano, ed oggi libere, possano essere occupate da agenti in fase di prima assegnazione, concretizzandosi così una sperequazione a vantaggio dei colleghi in fase di immissione.

La questione ha formato oggetto di approfondimento sia a livello tecnico che a livello giuridico.

Tecnicamente non appare possibile aggirare la norma contenuta nell'art. 55 del D.P.R. 335/82, Essa regola la mobilità a domanda ed agisce sull'interesse

FLASH nr. 17 – 2013

- Mobilità: il limite dei quattro anni di permanenza in sede
- Concorsi direttori tecnici (14 ingegnere e 52 fisici)
- Concorsi interni per titoli ed esami: 1 posto primo dirigente medico - 3 posti primo dirigente tecnico ingegnere - 4 posti primo dirigente tecnico fisico
- Presentazione e consultazione telematica delle domande di prestazioni creditizie ex INPDAP
- Utilizzo improprio del contrassegno di invalidità
- Congedo straordinario biennale per assistenza al familiare disabile grave - computabilità ai fini pensionistici e della progressione di carriera
- Quando si concretizza il silenzio inadempimento
- Procedimento disciplinare attivato sulla base di dichiarazioni rese in interrogatorio penale e procedimento disciplinare definito in assenza dell'incolpato



legittimo al trasferimento di sede subordinandolo ad un periodo di permanenza minima nella sede di prima assegnazione.

Diversa natura, invece ha la procedura di assegnazione dei colleghi di prima immissione che vengono, invece, assegnati alle sedi non coperte dopo l'espletamento delle procedure di mobilità.

Proprio per tale ragione non è possibile ipotizzare una sperequazione trattandosi di due procedure distinte, con distinte fonti di regolamentazione, una delle quali (assegnazione) è subordinata al completo espletamento dell'altra (mobilità).

Non essendo possibile operare eccezioni a mezzo di provvedimenti in via amministrativa che incorrerebbero nella annullabilità per violazione di legge, l'unica soluzione sarebbe in concreto quella di abrogare l'art. 55 del D.P.R. 335/82, ma questa soluzione non trova concorde l'Amministrazione che ha interesse ad assicurarsi, soprattutto per le sedi meno richieste, un periodo minimo di permanenza per esigenze di stabilità operativa degli Uffici di Polizia.



Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.

I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:

- Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-36 & L-16)

- Economia Aziendale Internazionale (L-18)

- Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)

e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:

- Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62

Scienze della Politica

- Giurisprudenza

- Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59

- Gestione Aziendale LM-77

ulteriori informazioni sul sito www.siulp.it

Concorsi direttori tecnici (14 ingegnere e 52 fisici)

Son stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami" – del 30 aprile 2013, i bandi dei concorsi per 14 posti di direttore tecnico ingegnere e 52 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici ingegneri e fisici della Polizia di Stato, datati 22 aprile 2013.

Sul nostro sito web all'indirizzo www.siulp.it è possibile consultare la circolare del Dipartimento

Concorsi interni per titoli ed esami: 1 posto primo dirigente medico - 3 posti primo dirigente tecnico ingegnere - 4 posti primo dirigente tecnico fisico

Sul nostro sito web all'indirizzo www.siulp.it è possibile consultare copia del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, nel quale sono stati pubblicati i decreti di approvazione delle graduatorie e dichiarazione dei vincitori dei concorsi indicati.

Presentazione e consultazione telematica delle domande di prestazioni creditizie ex INPDAP



Con Circolare 333-G /Div .I-Sett.2/ aagg95 del 23.04.2013 il dipartimento della P.S. ha reso note le nuove procedure per accedere alle prestazioni creditizie ex INPDAP.

In primo luogo l'INPS ha fissato un calendario o per la presentazione telematica esclusiva, tra le altre, delle domande di prestazioni creditizie alla Gestione ex INPDAP (vedi determinazione presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12

settembre 2012).

Dal corrente mese di maggio, dovranno essere presentate per via telematica, le domande:

- di piccolo prestito agli iscritti in attività di servizio;
- di prestito pluriennale agli iscritti in attività di servizio;
- di anticipata estinzione dei prestiti in ammortamento.

Per quel che concerne le informazioni di dettaglio in merito alle singole prestazioni si riportano le seguenti esemplificazioni:

Domanda web di piccolo prestito agli iscritti in attività di servizio:

il piccolo prestito va richiesto per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che compilerà il modulo on line presente sull'Area Riservata del sito internet INPS.

Per esigenze di sicurezza, conclusa l'operazione, il richiedente dovrà accedere al sito INPS con il PIN dispositivo e "approvare" la domanda.

Solo dopo questa operazione la sede INPS Gestione ex Inpdap competente sarà in grado di lavorare la pratica.

Dall'Area Riservata del sito internet INPS, è possibile simulare un piccolo prestito calcolando l'importo massimo erogabile, la rata mensile e visualizzare le domande presentate.

Domanda web di prestito pluriennale agli iscritti in attività di servizio:

il prestito pluriennale va richiesto per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che compilerà il modulo on line presente sull'Area Riservata del sito internet INPS.

Per esigenze di sicurezza, conclusa l'operazione, il richiedente dovrà accedere al sito INPS con il PIN dispositivo e "approvare" la domanda.

Solo dopo questa operazione la sede INPS Gestione ex Inpdap competente sarà in grado di lavorare la pratica.

Anche in questo caso, sussiste la possibilità, dal sito internet INPS, di simulare un prestito pluriennale calcolando l'importo massimo erogabile e la rata mensile e di visualizzare le domande presentate.

Domanda web di estinzione anticipata del prestito:

Il servizio consente ai titolari di prestiti in ammortamento, di richiedere l'estinzione anticipata via web. Il titolare, una volta inoltrata la richiesta, deve attendere la risposta da parte della Sede INPS Gestione ex Inpdap competente che si concretizza con la disponibilità della stampa della proposta di estinzione recante la stringa di pagamento.

L'avvenuta estinzione, registrata dopo il pagamento, verrà sempre notificata sul sito internet INPS.

Le domande di piccolo prestito e prestito pluriennale degli iscritti in attività di servizio devono essere presentate al competente Ufficio Provinciale/Territoriale INPS Gestione ex Inpdap per il tramite dell'Ufficio di appartenenza.

Nel caso in cui, in ottemperanza alle previsioni regolamentari vigenti, occorra allegare documentazione di supporto alla domanda (ad esempio in tutti i casi di prestiti pluriennali), la documentazione stessa dovrà pervenire all'Ente previdenziale in copia digitalizzata per il tramite dell'Ufficio di appartenenza e nella domanda il richiedente dovrà rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, nella quale precisare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

Per poter accedere all'Area riservata, i dipendenti devono essere muniti di PIN "dispositivo", per la richiesta del quale dovranno essere seguite le indicazioni fornite al punto 3 della circolare n. 146 del 19 .12.2012 dell'INPS.

Utilizzo improprio del contrassegno di invalidità



La semplice esposizione del contrassegno di invalidità intestato ad altro soggetto non integra secondo la Cassazione (sentenza 25 marzo 2013, n.14039) il reato di sostituzione di persona di cui all'articolo 494 del codice penale, se non suffragato da dichiarazioni atte a trarre in inganno.

Infatti, precisa la Corte, il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona consisterebbe nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità cui la legge attribuisca effetti giuridici, nel caso di specie l'imputato avrebbe subito

ammesso che il permesso esposto non era suo consegnandolo agli agenti.

Sull'utilizzo improprio la Suprema Corte già si era espressa nel 2011 con sentenza n. 24454 in questo particolare caso i giudici hanno stabilito che il permesso arancione indica semplicemente che il veicolo è al servizio di una persona invalida, e pertanto la semplice collocazione dello stesso sul mezzo non configura il reato di sostituzione di persona. Ne deriva la sola applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 188 del codice della strada. Gli ermellini con la sentenza in commento hanno anche precisato non sussistere il reato di truffa in quanto manca, come requisito implicito del reato, "l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore e che è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno".

Congedo straordinario biennale per assistenza al familiare disabile grave - computabilità ai fini pensionistici e della progressione di carriera

Con la circolare N.333-A/9806.G.3.1/2645-2013 del 24 aprile 2013 il Dipartimento della P.S. ha diramato direttive in ordine alla computabilità ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera del Congedo biennale di cui all'articolo 42 comma 5 e successivi del Decreto legislativo 151/2001.

Com'è ben noto, l'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119, entrato in vigore l'11 agosto 2011, ha riformulato il testo dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, relativo all'istituto del congedo biennale retribuito, di cui può avvalersi il lavoratore dipendente per assistere i familiari tassativamente individuati dalla stessa norma, riconosciuti persone in situazione di handicap grave.

Il decreto legislativo precisa ed integra requisiti, effetti e limiti dell'istituto, illustrati dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 (trasmessa con ministeriale n.333.A/9806.G.3.1/2007-2012 del 22 marzo 2012), alla quale occorre pertanto far riferimento in ordine a tutti i problemi applicativi dell'istituto.

Il Dipartimento richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute al comma 5-quinquies dell'art. 42 che recita: *"il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53"*.

Il richiamato art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 sancisce: *"... il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali ..."*

Attesa la rilevanza di quest'ultima disposizione, si è ritenuto necessario formulare un apposito quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di definire con chiarezza gli effetti che l'assenza a titolo di congedo per assistenza al familiare disabile grave produce sulla maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera e della pensione.

Sulla problematica il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso nei seguenti termini:

"... il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura ... occorre poi considerare il richiamo all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000, nel quale è previsto che il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, lì dove l'anzianità di servizio è tenuta distinta dai fini previdenziali. Pertanto, ad avviso dello scrivente, nell'esaminare l'istituto occorre distinguere in valenza dell'anzianità maturata nel corso della fruizione del congedo e, cioè, l'effetto che si produce rispetto al trattamento pensionistico e quello che riguarda invece il conseguimento del requisito della progressione di carriera e, quindi, i periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione di carriera ..."

Al riguardo della procedura relativa al perfezionamento dei decreti che collocano il dipendente in congedo straordinario, il Dipartimento ha precisato che la competenza

resta decentrata e, pertanto, gli uffici che ricevono le istanze di congedo - una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge e la completezza della documentazione prodotta dal richiedente - dovranno curare l'adozione del provvedimento finale.

A termine dell'iter procedurale una copia del decreto, già vistata dalla Ragioneria, dovrà essere inviata ai Servizi della Direzione Centrale per le Risorse Umane che amministrano il personale dei vari ruoli della Polizia di Stato, per la rideterminazione del posto di ruolo del dipendente che ha utilizzato il beneficio in parola.

Quando si concretizza il silenzio inadempiamento

Ci giungono a vario titolo richieste di chiarimenti in ordine alla valenza dell'atteggiamento dell'Amministrazione allorché non evade le istanze e non definisce i relativi procedimenti.

Si usa l'espressione silenzio amministrativo, allorché si manifesti un atteggiamento inerte della PA, rispetto ad istanze presentate dal singolo, che la legge in alcuni casi qualifica espressamente quale silenzio/diniego oppure silenzio/assenso.

Accanto a queste due tipologie di silenzio significativo, ne assurge una terza, il cd. "silenzio inadempiamento", che si concretizza quando l'inazione della PA non assume valore di provvedimento amministrativo, poiché la legge non lo qualifica come tale.

Si tratta, tuttavia di una situazione che egualmente gode di tutela giurisdizionale, e che si forma una volta spirati i termini a cui la PA deve necessariamente attenersi per la conclusione del procedimento, ed espressamente indicati nell'art. 2 della L.241/90.

Il silenzio inadempiamento è frutto di elaborazione giurisprudenziale, che all'assioma consolidato silenzio puro e semplice uguale rifiuto, sostenuto in passato, ha preferito quello di silenzio uguale inadempiamento, più consono all'effettiva tutela del privato, poiché lo stesso, dinanzi alla mancata emissione del provvedimento nei termini, avrebbe potuto adire il Giudice Amministrativo per ottenere una pronuncia che contenesse un ordine alla PA di provvedere, seguita in caso di perdurante inerzia, da un giudizio di ottemperanza (sul punto cfr. Flash del 22 Gennaio 2013 n.02_2013 a proposito della mancata definizione delle istanze di riconoscimento della causa di servizio).

Da un punto di vista meramente giurisdizionale, la tutela avverso il silenzio della PA è stata oggetto recentemente di revisione, con l'approvazione del Codice del processo Amministrativo (D.lgs 104/2010).

Lo stesso codice prevede, che, spirati i termini di legge per la conclusione del procedimento, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo della PA di provvedere, l'azione può essere incardinata non oltre un anno da quando sono scaduti i termini per la conclusione del procedimento. Per tale tipo di azione è previsto, dall' art. 117 del codice, un rito di tipo abbreviato.

Il giudice amministrativo, in caso di silenzio inadempiamento, è competente anche a pronunciarsi sul merito dell'istanza del privato ricorrente, quindi il giudizio non risulta essere di mero accertamento sul mancato rispetto dei termini da parte della P.A.

Oggi il G.A., in virtù della disposizione di cui all' art. 31 del Codice del processo amministrativo, nel rispetto delle tesi giurisprudenziali e dottrinali maggioritarie, potrà sì esprimersi sulla fondatezza della pretesa del ricorrente, ma solo in caso di attività vincolata oppure quando non sono previsti margini di discrezionalità amministrativa o ulteriori adempimenti di natura istruttoria.

Procedimento disciplinare attivato sulla base di dichiarazioni rese in interrogatorio penale e procedimento disciplinare definito in assenza dell'incolpato



Questa settimana proponiamo all'attenzione dei nostri lettori una interessante sentenza del Consiglio di Stato in materia disciplinare.

Si tratta della Sentenza n. 1690/2013 dell'11 gennaio 2013 emessa dalla III Sezione del Consiglio di Stato.

La vicenda di fatto ha riguardato un dipendente della Polizia di Stato destituito dal servizio in esito a procedimento disciplinare attivato a seguito della sottoposizione dello stesso ad un'indagine penale e definito sulla base delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso nel corso di un interrogatorio davanti al PM ed alla presenza del proprio legale di fiducia.

Il Consiglio di Stato ha confermato la destituzione inflitta al dipendente affermando alcuni principi che vale la pena di evidenziare.

In primo luogo ben può essere il procedimento attivato sulla base di un verbale di interrogatorio reso in sede penale considerato che, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., gli atti di indagine compiuti dal PM sono coperti da segreto "fino a quando l'imputato non possa averne conoscenza", conoscenza che per il verbale di interrogatorio è da considerarsi in re ipsa per chi lo ha reso.

L'acquisizione del verbale risulta avvenuta, peraltro, previo nulla osta del magistrato penale.

In ogni caso, una eventuale violazione degli artt. 114 e 329 c.p.p., secondo i giudici di palazzo Spada, avrebbe effetti nell'ambito del processo penale e nei confronti dei responsabili, ma non priverebbe di rilevanza il fatto storico evidenziato dall'interrogatorio e posto alla base del procedimento disciplinare, cioè, nel caso in esame, l'ammissione della responsabilità nella commissione dei fatti contestati dal PM. Ammissione che, giova sottolinearlo, non è stata mai ritrattata, né altrimenti messa in discussione (nemmeno nel ricorso), neanche per quanto concerne il significato attribuito dall'Amministrazione alla condotta.

In secondo luogo, appare di particolare interesse la parte della decisione che respinge la censura basata sulla omessa audizione dell'interessato che non si è presentato alla riunione del Consiglio provinciale di disciplina accampando motivi di salute e dispensando il proprio difensore dalla partecipazione alla riunione.

Sul punto il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'art. 20 del DPR 737/1981 non impedisce di procedere in presenza di qualsiasi comunicazione di impedimento, ma lascia al Consiglio di disciplina la potestà di verificare l'effettività dell'impedimento e l'attendibilità ed adeguatezza della relativa documentazione probatoria.

Diversamente, appare evidente che la prosecuzione, e la conclusione in tempo utile del procedimento sarebbe rimessa al mero arbitrio dell'inquisito.

Ora, nella fattispecie in esame l'organo collegiale risulta avesse valutato come la patologia segnalata – in quanto legata ad una situazione pregressa, attestata da certificazione medica che prescriveva un lungo periodo di riposo non meglio precisato, ma non indicava alcuna incapacità sia psichica che motoria – non impedisse all'appellante la partecipazione all'udienza.

Lo stesso "divieto", manifestato dall'interessato al difensore, di sostenerne la difesa dinanzi al Consiglio di disciplina, denoterebbe, in mancanza di alcuna motivazione o precisazione, una volontà dilatoria.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ **CESSIONE DEL QUINTO**

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ **PRESTITI PENSIONATI**

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ **PRESTITO CON DELEGA**

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ **PRESTITI PERSONALI**

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ **EUROCCS CARD**

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI